

(N. 1818)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PAOLUCCI DI VALMAGGIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1957

Proroga del termine per le nomine ed i trasferimenti
dei professori universitari di ruolo.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 gennaio 1951, n. 22, nel ratificare il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente la proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari, ha fissato al 15 dicembre di ogni anno e, nell'ipotesi di eccezionali circostanze in relazione alle esigenze dell'insegnamento, al 1° febbraio successivo, il termine ultimo per la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti stessi.

Tali termini sono, però, subordinati alla condizione — prevista dall'articolo 66 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — per cui i posti di professore di ruolo assegnati in organico alle singole Facoltà sono disponibili, ai fini della copertura di essi mediante nomine o trasferimenti, dopo *venti* giorni dalla data del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero *venti* giorni dopo il decesso del titolare.

È da rilevare, inoltre, che, per la copertura di un posto di ruolo vacante mediante trasferimento di docente da altra sede universitaria, la procedura attualmente in vigore prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di vacanza della cattedra che la Facoltà interessata intende coprire mediante trasferimento e la fissazione di un termine di *trenta* giorni, dalla data di pubblicazione della vacanza stessa, entro il quale gli aspiranti al trasferimento possono inoltrare le loro domande al Preside della Facoltà.

L'attesa per il verificarsi della condizione posta dal citato articolo del testo unico e il trascorrere del periodo di tempo stabilito per l'inoltro delle domande di trasferimento hanno determinato, presso molte Facoltà universitarie, alcune particolari situazioni meritevoli di ogni considerazione.

Data la ristrettezza dei termini stabiliti dalla citata legge n. 22 per le nomine ed i trasferimenti dei professori universitari — decorrenza non anteriore al 1° novembre e non po-

steriore al 1° febbraio successivo — le predette Facoltà non sarebbero in grado di procedere, entro il corrente anno accademico, alla copertura dei posti di ruolo che si sono resi disponibili in questi ultimi tempi.

Non è inopportuno far presente che tali esigenze determinarono, nello scorso anno accademico, l'emanazione della legge 24 febbraio 1956, n. 48 con la quale il termine ultimo per

le chiamate ed i trasferimenti dei professori di ruolo veniva prorogato al 10 marzo 1956.

Ad evitare tale danno, nel superiore interesse degli studi, si ha l'onore di proporre la seguente norma che prevede la possibilità, per il corrente anno accademico 1956-57, di consentire l'adozione dei provvedimenti di nomina e di trasferimento dei professori universitari fino al 10 marzo 1957.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1956-57 il termine fissato per le nomine e per i trasferimenti dei professori di ruolo delle Università o Istituti di istruzione superiore è prorogato al 10 marzo 1957, semprechè ricorrano le circostanze eccezionali di cui all'articolo 1-bis della legge 29 gennaio 1951, n. 22.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.